



A.P. n. 31 / 2024

Chiasso, 27 febbraio 2024/RC/ek

Ris. mun. 158 / 5 febbraio 2024

Ufficio Ambiente
Via degli Albrici 3a
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 49 11
Fax +41 (58) 122 49 29
ambiente@chiasso.ch

Comune di Chiasso
www.chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI A FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E L'IMPIEGO DI ENERGIE RINNOVABILI

IL MUNICIPIO DI CHIASSO,

Richiamati:

- gli artt. 116 cpv. 1 e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- la decisione del Consiglio Comunale di data 30 giugno 2020 tramite cui è stato stanziato un credito di fr. 300'000.-- per l'erogazione degli incentivi a favore dell'efficienza energetica e lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici;
- il decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico del 7 luglio 2021;
- il Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER) del 29 aprile 2014;

s t a b i l i s c e:

Capitolo I Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza, che annulla e sostituisce la precedente del 26 ottobre 2020, definisce nel dettaglio le procedure di concessione degli incentivi comunali, atti al finanziamento di misure di politica ambientale, realizzate sul territorio comunale, volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili.

Art. 2 Credito quadro disponibile

1. Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'art. 1, l'importo disponibile stanziato, ammonta a fr. 300'000.--.
2. Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile.

Art. 3 Ambiti incentivati

1. Fino ad esaurimento del credito, il Comune riconosce un sostegno finanziario per l'attuazione delle seguenti misure nei seguenti ambiti:
 - a) risanamenti energetico degli edifici;
 - b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®;
 - c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto;
 - d) impianti fotovoltaici;
 - e) batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici;
 - f) acquisto di elettricità ecologica certificata;
 - g) impianti solari termici;
 - h) certificazioni e analisi energetiche.

Capitolo II Incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici

Art. 4 Procedura generale

1. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere all'Ufficio tecnico comunale o scaricabili dal sito www.chiasso.ch.
2. Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi.
3. Le richieste diventano effettive, quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente Ordinanza, pervengono all'Ufficio Tecnico comunale.
4. A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto, rispettivamente alla prestazione da incentivare.
5. La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

Art. 5 Beneficiari

I beneficiari variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nei rispettivi articoli. Possono beneficiare dell'incentivo in linea generale coloro che realizzano interventi su edifici esistenti, localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 6 Condizioni di incentivazione

1. Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è stata ottenuta la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

3. Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.
4. L'erogazione degli incentivi è data sino ad esaurimento del credito stanziato.
5. Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure, che godono già di altri contributi, rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale, cantonale o federale. Questo anche nel caso in cui tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente alla presente Ordinanza.
6. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera su edifici o terreni/impianti situati entro i confini del territorio comunale; in caso di esecuzione da parte di ditte e/o imprese con sede non in Svizzera, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.
7. Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche, oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 7 Risanamento energetico degli edifici

1. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 6 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.
2. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio, emanata dall'ente cantonale competente.
3. L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficino dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del Risanamento Base e degli Edifici certificati.
4. L'importo concesso ammonta al 30 % del finanziamento erogato dal decreto esecutivo, ritenuto un massimo di fr. 5'000.--.

Art. 8 Nuove costruzioni MINERGIE-P® e MINERGIE-A®

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici a basso fabbisogno energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A®, che beneficino degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al 50 % della tassa di certificazione, ritenuto un importo massimo pari a fr. 2'000.--.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale, emanata dall'ente cantonale competente rispettivamente dal rilascio del certificato definitivo da parte del centro di certificazione MINERGIE® competente.

Art. 9 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio combustibile o elettrico diretto

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono, con una pompa di calore, con un impianto a legna, con un impianto a pellets o con l'allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile a uso principale in edifici residenziali esistenti.
2. L'importo concesso ammonta al 50 % del finanziamento erogato dal decreto esecutivo ritenuto un massimo di fr. 2'000.--.
3. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente o, per la sostituzione con un impianto a legna o a pellets, dalla fatturazione della prestazione.

Art. 10 Installazione impianti fotovoltaici

1. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti negli artt. 20, 21 e 22 del Fondo Energie Rinnovabili del 29.04.2014.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano del contributo unico a livello cantonale.
3. L'importo concesso ammonta al 50 % del finanziamento erogato dal Fondo Energie Rinnovabili ritenuto un massimo di fr. 2'000.--.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 11 Installazione batterie di accumulo abbinata ad impianti fotovoltaici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che installano batterie di accumulo abbinata a impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete, su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'importo concesso ammonta a fr. 1'000.-- + fr. 250.-- / kWh di capacità utile, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.-- per impianto.
3. La batteria non deve poter essere caricata dalla rete.
4. L'incentivo può essere cumulato con quello elargito per l'installazione di impianti fotovoltaici.
5. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla conclusione dei lavori; fa stato la data del Rapporto di sicurezza per impianto elettrico (RaSi).

Art. 12 Installazione impianti solari termici

1. Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
2. L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali.
3. L'importo concesso ammonta al 50 % del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo di fr. 2'000.-- per impianto.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale.

Art. 13 Certificazioni e Analisi energetiche

1. Fanno stato le condizioni e i criteri definiti all'art. 18 del Decreto esecutivo del 7 luglio 2021.
2. L'importo concesso ammonta al 50 % del finanziamento erogato in base al decreto esecutivo.
3. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale.

Art. 14 Acquisto di elettricità ecologica certificata

1. Possono beneficiare dell'incentivo economie domestiche domiciliate nel Comune.
2. Possono beneficiare dell'incentivo le economie domestiche che acquistano almeno 5'000 kWh del prodotto di elettricità ecologico certificato nature made star (www.naturemade.ch).
3. L'importo concesso ammonta a 2 cts per kWh di elettricità ecologica certificato nature made star acquistato, ritenuto un importo massimo cumulabile su tre anni di fr. 500.-- per economia domestica.
4. Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura da parte di AGE SA.

Capitolo III Disposizioni finali**Art. 15 Competenza**

Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli.

Art. 16 Versamento dei sussidi

1. Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima, il versamento del sussidio avviene di regola entro due mesi dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
2. È escluso il versamento in contanti.

Art. 17 Riscossione indebita

1. Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
2. Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per i cinque anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 18 Diritto di compensazione

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 19 Termini e rimedi giuridici


Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 20 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2024.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:



Bruno Arrigoni

il Segretario:



Umberto Balzaretto



Publicata all'albo comunale dal 29 febbraio 2024 al 15 aprile 2024.

Copia p.c.: - Dicastero Ambiente, Chiasso